



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Piazza della Repubblica n. 16 (AR) - cap 52028

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00231100512

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI "SPLIT PAYMENT" (ART. 17 TER DPR 633/1972) E "REVERSE CHARGE" (ART. 17, 6 COMMA, LETTERA A TER DPR 633/1972)

SPLIT PAYMENT

Con il meccanismo dello "split payment", o scissione dei pagamenti, su ogni operazione di cessione di beni o prestazione di servizi (così intese in base al DPR 633/1972, disciplina IVA) effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l'imposta (IVA) è versata dall'ente pubblico cessionario per conto del fornitore, secondo le modalità previste dalla norma (in particolare D.M. 23.01.2015).

Lo Split Payment si applica su tutte le fatture emesse nei confronti di una P.A. a far data dal 01/01/2015, con alcune eccezioni:

- fatture con applicazione di Ritenuta di Acconto;
- fatture assoggettate a regime di Reverse Charge (si veda punto seguente);
- operazioni assoggettate a regimi IVA speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie (ad esempio regimi IVA con assolvimento IVA all'origine, quali regime speciale editoria).

Adempimenti per i Fornitori: I fornitori dovranno emettere regolare fattura (con specifica quindi di imponibile e Iva), **riportando la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - ART. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"**. Annoteranno la fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in sede di liquidazione periodica l'IVA indicata sulla fattura.

Adempimenti per l'Ente: Il Comune procederà a saldare le fatture al fornitore per il solo totale imponibile, trattenendo l'importo dell'imposta che verrà successivamente versato all'Erario con le modalità previste nel sopra citato D.M., modalità di versamento che per il Comune sono differenti a seconda che tali fatture siano relative ad una propria attività istituzionale, o invece ad una propria attività rilevante IVA (commerciale), con le conseguenti annotazioni nei registri IVA.

REVERSE CHARGE

La legge di stabilità ha ampliato le fattispecie alle quali risulta applicabile il meccanismo del **reverse charge, che prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo di imposta.**

Appare di immediato interesse per questo Ente la disposizione di cui alla lettera a) ter al comma 6 dell'art. 17 del DPR 633/1972, che prevede l'applicazione del reverse charge **"alle prestazioni di**

servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” effettuate a decorrere dal 01.01.2015.

Condizione per l’applicazione del reverse charge è che le prestazioni di cui al sopra citato comma 6, lettera a) ter dell’art. 17, siano relative ad un’attività commerciale della P.A.

(restando quindi applicabile, per tali prestazioni, lo Split Payment laddove le stesse siano relative ad attività non commerciali della P.A.).

Inoltre l’interpretazione letterale della norma fa ritenere che queste **prestazioni si riferiscano a edifici**, ritenendo di poter utilizzare a tal fine **la definizione contenuta nella risoluzione 46/E/1998 dove**, riprendendo una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, è stato precisato che per **“edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome”**.

Più in particolare, possono essere quindi ricomprese nel reverse charge, in assenza di eventuali ulteriori precisazioni, le seguenti attività, facendo riferimento ai codici ATECO:

- pulizia generale di edifici ed altre attività di pulizia specializzata di edifici;
- servizi di disinfestazione;
- demolizione;
- installazione in edifici di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, di irrigazione per giardini, relativa manutenzione, di ascensori e scale mobili, sempre con relativa manutenzione e riparazione;
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Per una corretta fatturazione ai fini Iva, **si riepilogano i servizi che rivestono natura commerciale e sono svolti presso edifici di proprietà del Comune:**

- Asilo nido via Pier Santi Mattarella
- mensa scolastica via Adige
- Impianti sportivi
- Immobili concessi a terzi per lo svolgimento di esercizi commerciali
- Residenza socio sanitaria

Adempimenti per i Fornitori: I fornitori dovranno emettere fattura *senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett a ter DPR 633/1972*”, con preghiera di specificare l’aliquota Iva da applicare.

Adempimenti per l’Ente: Il Comune integrerà le fatture ricevute con "inversione contabile" con l’indicazione dell’aliquota e della relativa Imposta, provvederà annotarle *“nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;”* gli stessi documenti, *“ai fini della detrazione”*, sono annotati *“anche nel registro di cui all'articolo 25”*.

Più in generale e riassumendo:

-al di fuori delle attività indicate nel sopra citato art. 17, comma 6, lettera A) ter, ed a prescindere dal fatto che l'attività sia rilevante IVA per la Pubblica Amministrazione il fornitore emetterà la fattura nel modo consueto, cioè con imponibile e iva, e con l'indicazione **“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter Dpr n. 633/1972” (split payment)**.

- nell'ambito prestazioni di cui all'art. 17, comma 6, lett. A) ter, del D.P.R. 633/1972 **(reverse charge)**, occorrerà che le stesse siano relative ad un'attività commerciale della Pubblica Amministrazione. In tal caso il fornitore opererà emettendo fattura senza l'Iva e con l'indicazione “inversione contabile.

Terranuova Bracciolini, 12.02.2015

P.O. Servizio Programmazione e Bilancio
Dott.ssa Rita Mantovani